

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 067 DEL 25 MAGGIO 2010

---

OGGETTO: ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) AD USO RISCALDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10 PUNTO C) DELLA LEGGE 448 DEL 23.12.1998 – INDIVIDUAZIONE DELLE “FRAZIONI NON METANIZZATE” AL DI FUORI DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

---

L'anno duemiladieci il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 14,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.

All'appello risultano presenti n. 21 consiglieri e assenti n. 19.

ANFOSSI Patrizia		MERLO Fabrizio	Assente
APICELLA Luigi		MONTELEONE Nicola	
BARAZZOTTO Vittorio	Assente	MONTORO Antonio	Assente
BARRASSO Pietro		MORELLO Pablito	
BETTIN Marco		MOSCAROLA Giacomo	
BOTTA Sabato	Assente	MOTTINO Costanza	Assente
CANUTO Edgardo	Assente	PARAGGIO Amedeo	
CASTAGNETTI Francesco		PENNA Renzo	Assente
CHIOLA Rinaldo	Assente	PIEMONTESE Francesco	
COMO Flavio	Assente	PIETROBON Roberto	Assente
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita	Assente	PONZANA Fabrizio	
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	Assente
FALCETTO Giorgio		PRESA Diego	Assente
FARACI Giuseppe	Assente	RAISE Dorianò	Assente
FAVERO Nicoletta	Assente	REY Silvano	
FRANCHINO Eusebio		ROBAZZA Paolo	
GOSSO Gian Franco		SIMONE Nicola	Assente
GRANDIERI Andrea		TARTAGLINO Nicola	
GREMMO Enrico		VARALDA Maurizio	Assente
LEONE Sergio	Assente	VENIER Andrea	

È presente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## N. 067 DEL 25.05.2010

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) AD USO RISCALDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10 PUNTO C) DELLA LEGGE 448 DEL 23.12.1998 – INDIVIDUAZIONE DELLE “FRAZIONI NON METANIZZATE” AL DI FUORI DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Premesso:

- che l'articolo 8, comma 10, lettera c, della Legge 448 del 23.12.1998, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 488 del 23.12.1999, prevede, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile da riscaldamento, nei Comuni o nelle frazioni di Comuni:
  - a) ricadenti nella zona climatica “F” di cui al D.P.R. 412/1993;
  - b) non metanizzati nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. 412/1993 e alle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, individuate annualmente con Delibera di Consiglio dagli Enti Locali interessati;
- che l'articolo 4, comma 2, del D.L. 268 del 30.09.2000 (convertito in Legge 354 del 23.11.2000) come modificato dalla Legge 388 del 23.12.2000, specifica che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui sopra, per “*frazioni di comuni*” si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- che l'articolo 13, comma 2 della Legge n. 448 del 28.12.2001 recita: in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 488/1998 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al D.P.R. 412/1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;
- che l'estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 2 della Legge 448/2001 è stata prorogata a tutto dicembre 2009 con successivi provvedimenti di cui l'ultimo con l'articolo 2, comma 13, della Legge 203 del 22.12.2008;

Considerato che la Legge 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010) non ha reiterato la sopra richiamata previsione e che pertanto l'ambito applicativo del beneficio in questione deve attualmente essere individuato sulla base del richiamato articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge 448/1998 e di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.L. 268/ 2000;

Rilevato che, in relazione alla mancata reiterazione da parte della Finanziaria 2010 dell'estensione dell'agevolazione in argomento alle parti di territorio ricadenti nella perimetrazione del centro abitato dove è ubicata la Casa Comunale, risulta necessario provvedere ad una nuova individuazione delle zone non metanizzate aventi diritto all'agevolazione;

Viste le precedenti deliberazioni in materia;

Dato atto che il Comune di Biella risulta inserito nella tabella "A" di cui al D.P.R. 412 del 26.08.1993 in zona climatica di tipo "E" e che nel territorio comunale esistono delle frazioni ricadenti, per loro altitudine, in zona climatica di tipo "F" individuate con provvedimento del Sindaco datato 14.01.1994;

Vista la documentazione afferente alla situazione della metanizzazione comunale datata 25.02.2010;

Visto l'elaborato cartografico allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17.03.2009 concernente la ricognizione e la ridelimitazione del centro abitato di cui al D. Lgs. 285 del 30.04.1992;

Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla V Commissione Consiliare permanente in data 19.05.2010;

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non risulta soggetta al parere di regolarità contabile di cui all'articolo 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, Barrasso, Gremmo

## **DELIBERA**

1. di confermare - ai fini dell'applicazione delle misure agevolative - le porzioni di territorio che per loro altitudine ricadono in zona climatica F e precisamente:

- **ZONA ALTA FRAZIONE CAVALLO SUPERIORE**
- **FRAZIONE COLMA** [dal civico 103 di Strada Vaglio Colma]
- **FRAZIONE FAVARO** [dal civico 34 di Via Arduzzi e dal civico 322 di Strada Santuario d'Oropa]
- **ZONA SANTUARIO D'OROPA**

Così come individuate con provvedimento del Sindaco in data 14.01.1994, dando atto che dette porzioni di territorio risultano al di fuori della perimetrazione del centro abitato in cui ha sede la Casa Comunale;

2. di individuare - ai fini dell'applicazione delle misure agevolative - nell'ambito della restante porzione di territorio, "*le frazioni non metanizzate*" quali porzioni territoriali edificate fuori dalla perimetrazione ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, nell'elenco sottostante:

- **CANTONE PEZZA**
- **CANTONE BELVEDERE**
- **CANTONE S. PAOLO**
- **CANTONE BELTRAME**
- **CANTONE LEVERA**
- **CANTONE GALLO**

– **STRADA DEI RODODENDRI** (Zona Vandorno)

Case sparse ed edifici ricadenti in zona climatica E non metanizzata situati al di fuori della perimetrazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale;

3. di disporre che la presente deliberazione sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni ed è ricognitiva dal 01.01.2010 della disciplina in materia di agevolazioni su gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile da riscaldamento;
  4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in adempimento alla norme di cui in premessa.
- 
-